



Prot. n. 2516 del 03 luglio 2019

BANDO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi per interventi di prevenzione sismica
di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC n. 532/2018, recepito dalla DGR n. 1062 del 13/06/2019

Il Responsabile del IV Settore Tecnico

- Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12/07/2018, avente ad oggetto: "Attuazione dell'art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1062 del 13/06/2019 avente ad oggetto: "Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'OCDPC n. 532/2018. Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati". In particolare le risorse disponibili per tali interventi per la Regione Puglia sono pari ad € 560.000,00;
- In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 79 del 20/06/2019 e della propria determinazione n. 34/171 del 03/07/2019.

RENDE NOTO

- possono essere presentate le istanze per l'assegnazione di contributi per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **EDIFICI PRIVATI** di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della citata OCDPC n. 532/2018, così come recepito dalla DGR n. 1062/2019;
- le predette domande saranno valutate dalla Regione Puglia secondo i criteri e le modalità di cui all'ALLEGATO "3" della OCDPC 532/2018;
- gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati, oppure costituenti parti di aggregati più ampi, nei comuni della Regione Puglia indicati nell'Allegato 7 dell'Ordinanza 532/2018, in cui tutto o parte del territorio comunale ha un'accelerazione $a_g > 0,125g$.

1) Istanze ammissibili a finanziamento

I beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici su cui si realizzino gli interventi definiti all'articolo 12 dell'OCDPC 532/2018. Gli edifici, in accordo all'Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere:

- isolati, ossia separati da altri edifici, da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa, è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'Unità Minima di Intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso. Si precisa che l'Unità Minima di Intervento, di massima, deve coincidere con la unità strutturale definita dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 17/01/2018 e relativa Circolare applicativa che tiene conto della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi sia statici che dinamici; e comunque l'Unità Strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali.

Definita l'unità minima di intervento, isolata od in aggregato, candidata al finanziamento con la superficie lorda coperta complessiva ed i relativi occupanti, come meglio definiti nel seguito, l'intervento ipotizzato in fase di domanda e meglio definito in fase progettuale potrà riguardare una parte o tutta l'unità strutturale minima di intervento.

Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda di accesso ai contributi deve essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata, un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 e all'Allegato 4 dell'OCDPC 532/2018 esclusivamente secondo il modello di cui all'ALLEGATO II alla suddetta deliberazione.

Possono richiedere il contributo di cui all'Ordinanza 532/2018 anche i privati che hanno presentato domanda relativa all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007/2012 (Annualità 2011) e/o all'OCDPC n. 52/2013 (Annualità 2012) e/o all'OCDPC n. 171/2014 (Annualità 2013) e/o all'OCDPC n. 293/2015 (Annualità 2014) e/o all'OCDPC n. 344/2016 (Annualità 2015) a cui non è stato concesso in maniera definitiva il relativo contributo e/o siano stati esclusi dalla graduatoria di merito. Questi devono ripresentare la domanda secondo i dettami contenuti nella DGR 234/2017 e suoi allegati. Rimane stabilito che, in ogni caso, eventuali contributi concessi per lo stesso edificio con diverse Ordinanze non potranno essere cumulati e quindi l'accettazione di uno dei contributi comporterà l'automatica esclusione dall'altra graduatoria.

2) Destinatarie delle risorse 2016

Le risorse disponibili nell'anno 2016, per la Regione Puglia, definite dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/08/2018, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate all'atto delle istanze, tenendo conto dei "criteri di valutazione ai fini della priorità delle domande" di cui al successivo punto 3.

Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima, e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

- **interventi di rafforzamento locale:** 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 20.000 euro per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- **miglioramento sismico:** 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
- **demolizione e ricostruzione:** 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma di tutte le superfici calpestabili coperte a tutti i livelli di tutte le unità immobiliari e delle parti comuni, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi dell'edificio o dell'unità strutturale minima di intervento come precedentemente definiti. Il contributo massimo concedibile ed il relativo punteggio sono commisurati sulla potenziale vulnerabilità dell'edificio o dell'unità strutturale minima di intervento (anno di costruzione, tipologia costruttiva, presenza di ordinanza di sgombero) e sul rischio conseguente alla salvaguardia della vita (numero di residenti e dimoranti, ubicazione dell'edificio su via di fuga), indipendentemente dal reale comportamento delle strutture sotto l'azione dei carichi statici e dinamici.

Per gli interventi di rafforzamento locale devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 9 e 11 e all'Allegato 5 dell'OCDPC 532/2018.

Nel caso di miglioramento sismico si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 13 dell'OCDPC 532/2018; per la fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC 532/2018 i contributi di cui alla lettera c) della succitata OCDPC non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 532/2018 (23/07/2018) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

Gli stessi contributi di cui sopra sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 532/2018 (pubblicata in G.U. n. 169 del 23/07/2018), oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili destinati a residenze stagionali, capannoni vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà). A questo proposito si specifica che, così come riportato nel parere del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. SIV/27035 del 30/05/2016, sono escluse anche le unità immobiliari che ospitano associazioni e/o organismi definiti come enti sociali senza scopo di lucro che perseguono scopi educativi, culturali e assistenziali, i quali non possono essere ricondotti nell'ambito dei "nuclei familiari", né la loro attività può considerarsi "esercizio di arte e professione" - avente le caratteristiche di lavoro autonomo svolto quale professione abituale seppure non continuativa - o "attività produttiva", cioè impresa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 e, quindi, art. 11 comma 1 dell'Ordinanza 532/2018 i contributi non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati e su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ordinanza 344/2016 nel caso di attività produttive industriali o artigianali possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo deve essere corredata da idonea dichiarazione.

3) Criteri di valutazione ai fini della priorità delle domande

Nella formazione delle graduatorie, in base alle domande pervenute ai Comuni e trasmesse agli uffici regionali, la Regione segue i criteri previsti dall'Allegato 3 dell'OCDPC 532/2018, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio, prospicienza su vie di fuga.

4) Modalità di partecipazione

I cittadini, che intendono partecipare, dovranno compilare la richiesta di contributo esclusivamente secondo il modello di domanda di cui all'ALLEGATO II della DGR 532/2018 (conforme alla modulistica riportata nell'Allegato 4 dell'OCDPC 532/2018) e consegnarla, attenendosi alle modalità contenute nel presente Avviso-Bando, all'Amministrazione comunale, in duplice copia cartacea.

La domanda dovrà essere, **p**ena l'inammissibilità:

- a. Compilata e sottoscritta secondo il modello di cui all'ALLEGATO II, in maniera completa, avendo dichiarato ed indicato tutto ciò che il modello stesso richiede;
- b. Corredata dal documento di riconoscimento del richiedente;
- c. deve essere allegata la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con copia di documento di riconoscimento;
- d. Nel caso di attività produttive industriali o artigianali, accompagnata dall'apposita dichiarazione riguardante il regime di "aiuti di stato" di cui al modello dell'ALLEGATO IV;
- e. In caso di comunione di proprietari, corredata dalla copia conforme della scrittura privata o della procura;
- f. In caso di interventi iniziati dopo la data 23/07/2018 (data di pubblicazione dell'OCDPC 532/2018), corredata dalla documentazione attestante l'inizio dei lavori.

5) Ordine di priorità delle istanze

Vengono adottati i criteri di priorità definiti nell'Ordinanza n. 532/2018.

Le domande saranno inserite dalla Regione in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata la domanda con l'entità di contributo inferiore.

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse destinate.

Precisa, altresì, che

- dal sito istituzionale del Comune di Celenza Valfortore, www.comune.celenzavalfortore.fg.it, è possibile scaricare l'OCDPC 532/2018 e la DGR n. 1062 del 13/06/2019 ed i relativi allegati;
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione è fissato alle **pre 12,00 del giorno 02/08/2019**;
- il trattamento dei dati sarà impostato ai principi di concretezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'OCDPC 532/2018 e nella DGR n. 10624 del 13/06/2019.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, tel. 0881/554016 dal lun. al ven. dalle ore 12:00 alle 13:30.

Celenza Valfortore, li 03/07/2019